



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001474/P

Del 18/12/2015 10 25 09

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della V e I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione registro regionale delle attività sanitarie mediche".
(Reg. Gen. n. 161)**

Ad iniziativa del Consigliere Alfonso Longobardi.
Depositata in data 15 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame

I Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli.

18 DIC. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

**“ISTITUZIONE REGISTRO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ SANITARIE NON
MEDICHE”**

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Alfonso Longobardi

ATTIVITA' LEGGVA
REG. GEN. N. 161



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnica

ATTIVITÀ LEGGE
REG. C. 161

Con la seguente Proposta di legge regionale si intende disciplinare e regolamentare le Attività Sanitarie non mediche. In particolare professioni quali: posturologo, fisioterapista, osteopata, podologo.

Da tempo, anche in Campania è molto diffuso il fenomeno dell'esercizio delle professioni in esame da parte di soggetti non adeguatamente e professionalmente preparati.

In particolare per le attività sopra descritta non esistono Albi professionali né ordini nazionali e regionali in grado di regolamentare quelle che sono legittime attività lavorative.

Al tempo stesso però è opportuno che la Regione Campania legiferi in una materia complessa, istituendo un Registro (Elenco) regionale delle Attività sanitarie non mediche in modo da creare un punto di riferimento istituzionale per cittadini e consumatori e, comunque, evitando che l'iscrizione al predetto elenco costituisca condizione obbligatoria per l'esercizio di dette attività, in assenza di una normativa nazionale chiara di riferimento.

La Campania legiferando su questa materia può colmare un vuoto normativo e fissare dei punti fermi in grado di consentire a tutti di orientarsi rispetto a determinate attività lavorative di figure non mediche che però incidono sull'equilibrio fisico del cittadino-consumatore.

Il problema dell'esercizio di professione nell'area sanitaria non medica e del benessere è vastissimo e riguarda ambiti di attività e lavoro, come i centri di estetica, centri per il fitness, palestre, ecc.

La Regione Campania legiferando in questa materia può determinare un nuovo metodo di approccio e valutazione per non bloccare attività lavorative importanti ma al tempo stesso generare dei parametri e dei punti di valutazione oggettivi al fine di arginare il fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni.

La lotta alla non professionalità in area sanitaria non medica consente di contrastare il rischio per i cittadini di ricevere una prestazione inappropriata ed inefficace o dannosa, di vedersi trattati con strumentario non sterile oltre che di non poter ottenere per se la migliore pratica curativa.



Consiglio Regionale della Campania

Importante è allora sottolineare ancor più marcatamente la differenza sostanziale fra ciascuna professione sanitaria, attivando un Elenco regionale ufficiale in cui inserire chi e quali professioni/attività sono riconosciute dalla Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione economico-finanziaria

La seguente proposta di legge non comporta aggravio di spesa per la Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

(Finalità)

1. Fermo il libero esercizio delle attività di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti da diverse disposizioni di legge o regolamento, la presente legge regionale si propone di:
 - a) regolamentare a livello regionale alcune delle principali e a maggiore impatto e rilevanza Professioni sanitarie non mediche;
 - b) disciplinare, con l'istituzione del Registro e il suo annuale aggiornamento, le professioni non mediche che si esercitano sul territorio regionale;
 - c) Ostacolare il diffuso fenomeno dell'esercizio delle professioni sanitarie non mediche da parte di soggetti non adeguatamente preparati;
 - d) Aumentare il livello di tutela dei cittadini-utenti dal ricevere servizi da professionisti non riconosciuti a livello normativo regionale;
 - e) Colmare un vuoto normativo relativo alle professioni sanitarie non mediche che in Campania finora non hanno avuto alcun tipo di regolamentazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2
(Attività sanitarie non mediche oggetto della Legge)

Le attività sanitarie non mediche oggetto dalla seguente legge sono:

- a) posturologo;
- b) fisioterapista;
- c) osteopata;
- d) podologo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

(Istituzione e tenuta del Registro regionale delle attività sanitarie non mediche)

1. Per i fini previsti dall'articolo 1 presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania è istituito il Registro Regionale delle Attività sanitarie non mediche diviso per sezioni corrispondenti alle attività di cui al successivo articolo ai quali possono chiedere di essere iscritti gli esercenti le attività di cui al comma 2 e per gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'iscrizione, i requisiti di iscrizione, l'aggiornamento, la tenuta del Registro è disciplinata con Delibera di Giunta regionale da approvarsi nel termine di giorni 60 dall'approvazione della presente legge.
3. La determinazione dei requisiti di iscrizione, l'iscrizione, l'aggiornamento del Registro è affidata ad una commissione tecnica esaminatrice regionale costituita, con decreto dell'Assessore, ed in sua mancanza del Presidente della Giunta Regionale, da:
 - a) Assessore alla Sanità o suo delegato dirigente dell'Assessorato in qualità di Presidente;
 - b) un rappresentante delle Associazioni di tutela dei consumatori,
 - c) un rappresentante per ogni categoria professionale sanitaria non medica inserita nel Registro regionale.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale nella qualità di segretario. Nello svolgimento dei compiti attribuiti ed in relazione alle verifiche trattate la Commissione può di volta in volta essere integrata da esperti di settore.
5. La Commissione viene rinnovata ogni cinque anni e la partecipazione di tutti i componenti della Commissione è a titolo completamente gratuito.
6. La Commissione tecnica esaminatrice regionale presenta annualmente all'Assessorato alla Sanità l'aggiornamento dell'Elenco degli iscritti al Registro regionale delle Attività sanitarie non mediche.
7. La Commissione tecnica esaminatrice regionale può riunirsi su richiesta di almeno 1/5 degli iscritti al Registro regionale per effettuare analisi e valutazioni inerenti gli iscritti.
8. La Commissione tecnica esaminatrice regionale ha facoltà di prendere iniziative di verifica specifica su attività e studi professionali iscritti non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro regionale delle attività sanitarie non mediche.
9. La Commissione tecnica esaminatrice regionale assume iniziative di verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro nei confronti degli iscritti, oltre che di denuncia verso soggetti non iscritti che spendono abusivamente l'iscrizione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, l'Assessore alla Sanità nomina i componenti della Commissione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Determinazione dei requisiti minimi di iscrizione)

1. I requisiti per l'iscrizione nel Registro sono stabiliti con decreto dell'Assessore alla Sanità su proposta della Commissione, sulla scorta, oltre che di quelli generali di onorabilità.
2. Fermi i requisiti, ai fini della iscrizione e del suo mantenimento, i soggetti ammessi sono tenuti a sottoscrivere un disciplinare di attività, recanti i doveri professionali minimi, predisposto dalla stessa commissione ed approvato con decreto dell'Assessore o del Presidente della Giunta Regionale in caso di sua mancanza.
3. L'iscrizione al Registro comporta il versamento di una somma annuale da fissare con Decreto dell'Assessore alla Sanità ed a titolo di contributo per il mantenimento del Registro da prevedersi nel Disciplinare di cui al precedente comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
(Prerogative degli iscritti)

1. Gli iscritti al registro di cui alla presente legge possono fregiarsi e spendere il titolo di *“Professionisti sanitari non medici riconosciuti dalla Regione Campania”* cui è, altresì, associato un logo ed un simbolo che sarà elaborato e predisposto dalla Giunta con la delibera di cui al precedente articolo 3. L'uso abusivo da parte dei non iscritti al Registro del titolo o del logo o del simbolo di cui alla presente Legge, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
2. La Regione Campania e gli altri enti regionali, nel prevedere provvidenze, finanziamenti, prerogative o iniziative che concernano i soggetti di cui alla presente legge richiedono l'iscrizione all'Elenco istituito dal comma 2.



Consiglio Regionale della Campania

**Articolo 6
(Sanzioni)**

La perdita, il mancato rispetto degli obblighi previsti all'articolo 4 e di quelli definiti dalla Commissione tecnica esaminatrice regionale e del Disciplinare sottoscritto comportano la cancellazione dal Registro regionale delle attività professionali non mediche.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta prevede nel Regolamento Attuativo la possibilità di conseguire l'iscrizione anche per coloro che provvedano a sanare i requisiti richiesti entro il termine di tre anni.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

(Norma attuativa)

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della seguente Legge regionale la Giunta approva la Delibera attuativa della presente legge.